

DIRETTIVA 93/103/CE DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1993

riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ⁽⁴⁾, ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli prescrizioni minime riguardo all'organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che, nell'ambito dei vari provvedimenti comunitari riguardanti il settore della pesca, è opportuno adottare misure in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un maggiore livello di sicurezza e di salute a bordo delle navi da pesca costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati;

considerando che le condizioni specifiche e particolarmente difficili di lavoro e di vita a bordo delle navi da pesca fanno sì che il tasso di frequenza degli infortuni mortali registrati nel settore della pesca marittima sia molto elevato;

considerando che il Parlamento europeo, in data 15 aprile 1988, ha approvato una risoluzione nella quale riconosce l'importanza della prevenzione in materia di sicurezza durante il lavoro a bordo delle navi da pesca;

considerando l'importanza che deve essere attribuita per motivi di sicurezza e di salute dei lavoratori alla localizzazione delle navi da pesca in caso di emergenza, in particolare tramite le nuove tecnologie;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁵⁾; che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore del lavoro a bordo delle navi da pesca, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che le direttive particolari già adottate nel campo della sicurezza e della salute durante il lavoro si applicano, salvo indicazioni contrarie, alla pesca marittima e che pertanto è opportuno precisare se del caso le peculiarità di questa attività per ottimizzare l'applicazione di queste direttive particolari;

considerando che la direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi ⁽⁶⁾, si applica appieno al settore della pesca marittima;

⁽¹⁾ GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 21 e
GU n. C 311 del 27. 11. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. C 241 del 21. 9. 1992, pag. 106 e
decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 19.